



COMUNE DI ERBA

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23.05.2011

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare e fissare i criteri di accesso al servizio di trasporto scolastico degli alunni che frequentano le scuole primarie e le scuole secondarie di 1° grado.

Tale servizio viene istituito come intervento volto ad agevolare la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico degli alunni, salvaguardando il principio del diritto allo studio.

Il servizio di trasporto è assicurato dal Comune di Erba, tenendo conto dei seguenti punti:

- conformità alla normativa vigente in materia;
- programmazione annuale e individuazione delle fermate con riferimento all'estensione territoriale, alla dislocazione dei plessi scolastici e ai quartieri urbani;
- distribuzione secondo criteri di omogeneità, onde evitare disparità di trattamento;
- economicità, efficacia e efficienza;

Art. 2 – Destinatari del servizio

Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato all'interno del territorio del Comune di Erba a favore degli alunni che abitano nelle zone periferiche del Comune di Erba, che a causa della distanza abitazione-scuola, hanno difficoltà oggettive a raggiungere la sede scolastica più vicina alla loro abitazione.

Il servizio di trasporto è previsto anche per gli studenti portatori di handicap frequentanti le scuole primarie e secondarie di 1° grado del Comune, che non necessitano di un particolare accompagnamento ed in tal caso è a titolo gratuito.

Art. 3 – Piano annuale del servizio

L'Amministrazione Comunale provvede, in tempo utile per consentire un adeguato funzionamento del servizio e comunque non oltre il 31 agosto di ogni anno, a definire il piano annuale di trasporto.

Il piano viene elaborato, sulla base delle richieste dei singoli utenti al momento dell'iscrizione e tenendo conto:

- dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, trasmesso dalle Autorità Scolastiche;
- delle distanze dalle abitazioni alla scuola. Sarà data precedenza agli alunni che risiedono ad una distanza superiore a mt. 800 dalla scuola. Potranno essere ammessi ad usufruire del servizio anche coloro che risiedono a distanze inferiori agli 800 mt., compatibilmente con le disponibilità di posti nei mezzi, purchè ciò non comporti modifiche e/o ritardi negli orari e nei percorsi prestabiliti;
- dei tempi di percorrenza dei singoli itinerari;
- dei percorsi lungo le strade pubbliche o di uso pubblico. Non potranno essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti, del personale e dei mezzi di trasporto;

I percorsi saranno programmati secondo criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti.

Le fermate saranno localizzate lungo gli itinerari stabiliti dal Comune, tenendo conto il più possibile delle oggettive esigenze del servizio e degli utenti, e non saranno permesse soste diverse o ulteriori.

Il piano annuale potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'articolo 1) del presente regolamento.

Non potranno, in nessun caso, essere attivati percorsi di andata e ritorno per un numero di bambini residenti in zone periferiche del Comune inferiore o pari a cinque.

Art. 4 – Accompagnamento e sicurezza

Compatibilmente con l'organizzazione e le risorse del servizio, sugli scuolabus è previsto un servizio di accompagnamento, per il quale il dirigente dell'area competente può stabilire una soglia di utenti al di sotto della quale non viene effettuato.

La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus affinché gli stessi rispettino le normali regole del vivere civile (ordine, rispetto, silenzio) ed alla cura delle operazioni di salita e di discesa dei bambini.

Salvo quanto previsto successivamente dal presente articolo, l'esercente la potestà sul minore o suo delegato è tenuto ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore nel tratto compreso tra l'abitazione ed i punti di salita e di discesa e viceversa.

Ogni variazione di fermata di discesa e/o salita deve essere comunicata per iscritto a firma di colui/coloro che esercitano la potestà sul minore all'ufficio istruzione del Comune.

E' consentito da parte di colui/coloro che esercitano la potestà sul minore di delegare per iscritto, una persona maggiorenne, ad effettuare le operazioni di accompagnamento e di ritiro del minore dall'abitazione alle fermate dello scuolabus e viceversa.

Nel caso di minori frequentanti la scuola secondaria di 1° è ammessa la possibilità, al momento dell'iscrizione da parte di da parte di colui/coloro che esercitano o di colui che esercita la potestà sul minore di dichiarare che il bambino è in grado di raggiungere autonomamente la fermata dello scuolabus e di ritornare alla propria abitazione, rimanendo loro stessi o lui stesso responsabili del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e la fermata dello scuolabus e viceversa.

L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti dei singoli alunni precedenti alla salita o successivi alla discesa dallo scuolabus.

In caso di assenza alla fermata di colui che esercita la potestà sul minore o della persona adulta delegata, si provvederà al trasporto del bambino presso il plesso scolastico di riferimento o la sede del Comune. Nell'ipotesi di successive analoghe inadempienze da parte di colui/coloro che esercitano la potestà sul minore, l'Ufficio Istruzione potrà valutare, previa comunicazione scritta, la possibilità di sospendere il servizio nei confronti dell'iscritto.

In caso di formazione di ghiaccio sulle strade o di improvvise nevicate, tali da non consentire il trasporto in sicurezza, non potrà essere assicurato il normale servizio. In questo caso, qualora ciò avvenga in concomitanza con il trasporto da scuola a casa, l'ufficio avvalendosi della collaborazione delle direzioni scolastiche si attiverà per avvisare le famiglie che hanno fornito un recapito telefonico dell'avvenuta sospensione del servizio.

Art. 5 – Comportamento degli utenti

L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come un ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

Gli alunni all'interno dei mezzi di trasporto dovranno osservare un corretto comportamento:

- non disturbare i compagni di viaggio e l'autista;
- usare un linguaggio conveniente;

- mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista.

Il dirigente dell'area competente potrà adottare per coloro che non osserveranno un comportamento corretto, seguenti provvedimenti: secondo la gravità commessa:

- richiamo verbale;
- avviso formale a colui/coloro che esercitano la potestà sul minore;
- sospensione dell'utente dall'utilizzo del servizio da uno a trenta giorni, senza rimborso della tariffa versata

In presenza di più di due sospensioni dal servizio, nel corso dello stesso anno scolastico, potrà essere adottato dal dirigente un provvedimento di esclusione dal servizio.

Art. 6 – Adesione al servizio

Chi intende usufruire del servizio deve compilare un'apposita richiesta di adesione da presentare all'Ufficio Istruzione del Comune entro il termine previsto dall'avviso e di norma entro il mese di giugno, al fine di permettere in tal modo una corretta programmazione.

La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte di colui o coloro che esercitano la potestà sul minore di tutte le norme contenute nel presente regolamento e, più specificatamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di salita e di discesa dai mezzi ed al pagamento della tariffa prevista per il servizio.

Le adesioni pervenute dopo il termine previsto dall'avviso saranno accolte con riserva ed a condizione che non comportino modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove fermate.

In caso di richieste eccedenti rispetto al numero dei posti disponibili, si procederà a formulare una graduatoria, attribuendo punteggi in relazione alla mancanza di mezzi di trasporto da parte del nucleo familiare dell'alunno ed alla maggiore distanza tra la sede scolastica e l'abitazione del richiedente.

Il servizio verrà mantenuto a condizione che pervenga un numero superiore a 5 adesioni per ciascun plesso normalmente servito.

Agli utenti ammessi ad usufruire del servizio verrà rilasciato un apposito tesserino di iscrizione che dovrà essere esibito su richiesta dell'accompagnatore al momento della salita sullo scuolabus.

L'utente privo del tesserino, perché non iscritto al servizio, non è ammesso sullo scuolabus ed in tal caso l'accompagnatore è autorizzato a non far salire sul mezzo l'alunno.

Art. 7 – Costo del servizio

Gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa determinata dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

Il pagamento è dovuto in misura forfetaria per anno scolastico, da versare in forma anticipata in unica soluzione o fino ad un massimo di tre rate.

Art. 8 – Mancato pagamento

In caso di ritardato pagamento, gli utenti inadempienti saranno sollecitati con un primo avviso scritto. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti dal sollecito, si procederà al recupero della somma a mezzo di ruolo coattivo.

Salvo i casi segnalati dal servizio sociale, l'utente non in regola con il pagamento non potrà usufruire del servizio.

Art. 9 – Rinuncia

La rinuncia al servizio dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'Ufficio Istruzione del Comune prima della cessazione dell'utilizzo. La rinuncia non comporta il diritto al rimborso della tariffa forfetaria già versata.

Art. 10 – Rapporto tra Comune e Istituzioni Scolastiche

Le Istituzioni Scolastiche sono tenute a comunicare all'Ufficio Istruzione entro il mese di luglio il calendario scolastico dell'anno successivo, compresi gli orari delle attività didattiche dei vari plessi scolastici e i rientri pomeridiani, ai fini della predisposizione del piano annuale di trasporto.

Al fine di garantire efficacia, efficienza ed economicità del servizio, nella stesura del piano annuale saranno comunque ricercate intese con le Istituzioni Scolastiche per differenziare gli orari di ingresso e di uscita degli alunni.

Nel caso di variazioni, nel corso dell'anno scolastico, dell'orario delle attività didattiche, dovute ad assemblee o scioperi del personale della scuola, i Dirigenti Scolastici dovranno trasmettere all'Ufficio Istruzione, con congruo anticipo, specifica comunicazione, in tal caso sarà effettuato il servizio solo in caso di entrata posticipata ed uscita anticipata riguardante tutto il plesso scolastico.

Art. 11 - Pubblicità del presente regolamento

Il presente regolamento sarà reso pubblico rendendolo disponibile presso l'ufficio istruzione del Comune e sul sito internet del Comune.

Copia sarà messa a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta.

Art. 12 – Entrata in vigore

L'applicazione del presente regolamento decorrerà, a partire dall'anno scolastico 2011/2012.